



SIGNAT AGRIGENTUM
MIRABILIS AULA GIGANTUM

COMUNE DI AGRIGENTO

CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI

--O--

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 DEL 30.03.2023

recante

Prelievo del punto n. 13 iscritto all'o.d.g. su proposta del consigliere Cacciatore – Approvazione – “Regolamento per la definizione delle controversie tributarie pendenti” - Esame ed approvazione – Rinvio lavori in seduta di aggiornamento -

L'anno duemila ventitré, il giorno trenta del mese di Marzo, alle ore 18:00, in Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito, **in seduta di prosecuzione** giusta deliberazione consiliare n. 23 del 29.03.2023. All'inizio della trattazione del suddetto punto risultano presenti i Signori Consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Presente	Assente	N.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	FIRETTO Calogero		x	13	CIVILTA' Giovanni	x	
2	VULLO Marco	x		14	SETTEMBRINO Ilaria	x	
3	SPATARO Pasquale		x	15	ALONGI Claudia		x
4	NOBILE Teresa		x	16	PIPARO Gerlando	x	
5	SOLLANO Alessandro	x		17	CONTINO Flavia Maria		x
6	AMATO Antonino		x	18	LA FELICE Giuseppe	x	
7	FONTANA Mario Silvio		x	19	VITELLARO Pietro		x
8	GRAMAGLIA Simone		x	20	HAMEL Nicolò		x
9	ALFANO Francesco	x		21	CIRINO Valentina	x	
10	CANTONE Carmelo	x		22	BRUCCOLERI Margherita		x
11	VACCARELLO Angelo		x	23	BONGIOVI' Alessia		x
12	CACCIATORE Davide	x		24	ZICARI Roberta		x

PRESENTI n. 10	ASSENTI n. 14
-----------------------	----------------------

Presiede i lavori il Presidente Giovanni Civiltà, assistito dal Segretario Generale dott.ssa Maria Concetta Floresta coadiuvato dall'istruttore amministrativo, dott. Giovanni Graci.

Per l'amministrazione sono presenti il vice Sindaco Trupia, gli assessori Proto, Lisci, Vaccaro, Principato e Vullo nella sua duplice veste di consigliere comunale. E' presente, altresì, il dirigente dott. Mantione.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30/03/2023: Prelievo del punto n. 13 iscritto all'o.d.g. su proposta del consigliere Cacciatore – Approvazione – “Regolamento per la definizione delle controversie tributarie pendenti” - Esame ed approvazione – Rinvio lavori in seduta di aggiornamento -

Il Presidente prosegue i lavori d'aula e concede la parola al consigliere Cacciatore che chiede il prelievo del punto n. 13. Il Presidente non essendoci opposizioni in aula, passa alla trattazione del punto appena prelevato concernente la proposta di deliberazione in oggetto **Allegato "B"** e concede la parola al dirigente, dott. Mantione che, n.q. di proponente, ne illustra il contenuto ai presenti.

Non essendoci richieste di interventi, il Presidente pone a votazione, **per appello nominale**, la proposta di deliberazione in oggetto **allegato "B"**.

Il Consiglio comunale

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto **Allegato "B"**;

Preso atto dei pareri favorevoli di rito resi sulla medesima;

Con votazione espressa, **per appello nominale**, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con l'assistenza del Segretario Generale e degli scrutatori nominati;

Consiglieri presenti n. 10

N. 09 voti favorevoli: (Vullo, Sollano, Alfano, Cantone, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Piparo e Cirino)

N. 1 astenuto (La Felice)

Delibera

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B" recante: *"Regolamento per la definizione delle controversie tributarie pendenti"* -

Subito dopo la votazione il Presidente concede la parola al consigliere Cantone che propone di aggiornare i lavori del Consiglio Comunale a **Martedì 04 Aprile 2023 alle ore 17:00**

Non essendoci opposizioni in aula il Presidente **rinvia i lavori del Consiglio a Martedì 04 Aprile 2023 alle ore 17:00**

La seduta è tolta alle **ore 20:05**.

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia **allegato "A"** che qui si richiama integralmente.

13 – REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

Il Presidente

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Cacciatore. Prego.

Il Consigliere CACCIATORE

Grazie Presidente. E' possibile prelevare il punto numero 13 all'ordine del giorno? Grazie.

Il Presidente

Vi è la richiesta da parte del Consigliere Cacciatore del prelievo del punto numero 13 "Regolamento per la definizione delle controversie tributarie pendenti" se non vi sono opposizioni da parte dell'Aula possiamo passare alla trattazione del punto all'ordine del giorno.

Il Presidente

Passiamo al tredicesimo punto all'ordine del giorno: Regolamento per la definizione delle controversie tributarie pendenti. Invito il dirigente del settore a relazionare sulla proposta di deliberazione.

Il Dottore MANTIONE

Il decreto legge 198/22 reca una serie di modifiche alle disposizioni previste dalla legge di bilancio con riferimento alla definizione del contenzioso pendente. Il legislatore ha corretto le criticità precedenti, ha stabilito che ciascun ente territoriale può stabilire entro il 31 marzo 2023 con le forme previste dalla legislazione vigente per la redazione dei propri atti l'applicazione delle disposizioni dei commi da 206 a 221 alle controversie in cui è parte il medesimo ente e un suo ente strumentale in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi 286 a 204. L'articolo 3 bis introdotto dal 198 in fase di conversione della legge reca "Disposizione modificativa riguardante l'applicazione della definizione dei diritti pendenti che acquista efficacia con la pubblicazione del sito internet del comune...(inc.) ordinarie norme". Si propone l'adozione del Regolamento per la definizione delle liti delle controversie tributarie pendenti che riguardano la conciliazione agevolata e la definizione transattiva innanzi alla Corte di Cassazione delle controversie pendenti al primo gennaio 2023. L'oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado di giudizio compreso quello in cassazione, anche a seguito di rinvio il cui ricorso introduttivo sia stato notificato dal Comune entro la data del primo gennaio 2023. I termini per la definizione agevolata prevedono un'istanza entro il 30 giugno 2023 sul modello che sarà redatto nei prossimi giorni dagli uffici. Vediamo gli importi dovuti per la definizione delle controversie. Il soggetto che ha proposto

L'atto introduttivo del giudizio può definire la controversia tenuto conto dello Stato in cui si trova la controversia all'esito delle pronunzie, in particolare la definizione può avvenire con il pagamento dei seguenti importi, il cento per cento del valore della controversia nell'ipotesi del ricorso notificato al Comune impositoria entro il primo gennaio, ma non ancora depositato presso la Corte di Giustizia tributaria. Il cento per cento della controversia nell'ipotesi in cui alla data del primo gennaio del 2023 l'ultima pronunzia depositata sia favorevole al comune impositore. Il 90% del valore della controversia nell'ipotesi del ricorso iscritto nel primo grado oppure in pendenza del giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione. Il 40% del valore della controversia nell'ipotesi in cui alla data del primo gennaio 2023 l'ultima denuncia non cautelare depositata sia di primo grado e sia sfavorevole al comune impositore. Il 15% del valore della controversia nell'ipotesi in cui alla data del primo gennaio l'ultima pronunzia non cautelare depositata sia di secondo grado e sia sfavorevole al Comune impositore. Il 5% del valore della controversia nell'ipotesi di controversie pendenti innanzi la Corte di Cassazione per le quali in comune impositore sia risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio. In caso di soccombenza reciproca la definizione può avvenire con il pagamento dei seguenti importi, cento per cento il valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come dovuta al Comune impositore, 40% del valore alla controversia relativamente alla quota riconosciuta come non dovuta nel caso in cui l'ultima pronunzia non cautelare depositata sia di primo grado. Il 15% del valore della controversia relativamente alla quota riconosciuta come non dovuta, nel caso in cui l'ultima pronunzia non cautelare depositata sia di secondo grado. Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo sono dovuti i seguenti importo il 15% va alla controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima unica pronunzia non cautelare depositata entro il primo gennaio, il 40% della controversia negli altri casi. In caso di soccombenza parziale è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il comune impositore e il 40% per la restante parte. Il valore della controversia da assumere ai fini della definizione è dato dall'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione il primo grado al netto degli interessi, dall'indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo comunque erogato, in caso di liti relativi al ricorso di sanzioni il valore della lite è dato dall'ammontare delle sanzioni. Questi i tratti essenziali per la definizione delle controversie. L'istanza, il termine per l'approvazione del Regolamento è il 31 marzo, mentre il termine per la domanda è il 30 giugno.

Il Presidente

Grazie Dottore Mantione per la sua relazione. Ci sono interventi da parte dei singoli Consiglieri comunali? Se non ci sono interventi passiamo alla votazione e lo facciamo per appello nominale. Prego Segretario.

Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale

Il Presidente

Sono presenti 10 Consiglieri. 9 voti favorevoli e un astenuto. Il Consiglio approva. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Cantone. Prego ne ha facoltà.

Il Consigliere CANTONE

Presidente, chiedo il rinvio di questo Consiglio a martedì 4 alle ore 17, anticipiamo di un'ora perché è la settimana Santa.

Il Presidente

Vi è la proposta da parte del Consigliere Cantone di rinviare i lavori d'Aula a martedì prossimo ore 17. Non vi sono opposizioni. Il Consiglio viene rinviato a martedì. I lavori vengono chiusi alle ore 20:05.

La seduta è tolta alle ore 20:05

Allegato "B" alla delibera
di Consiglio comunale n. 28
del 30-03-2023
Il Segretario Generale



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SIGNAT AGRIGENTUM MIRABILIS AULA GIGANTUM	PROPOSTA DEL SETTORE 3 REG. SETTORE N. 6 DEL 23.03.2023	SEGRETERIA GENERALE DEPOSITATA IN DATA 27/03/2023 REGISTRATA AL N. 28
---	---	---

Oggetto:	Regolamento per la definizione delle controversie tributarie pendenti
----------	---

II RESPONSABILE DEL SETTORE 3

PREMESSO

Che il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, definitivamente convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (G.U. n. 49 del 27 febbraio scorso), reca una serie di modifiche alle disposizioni previste dalla legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022), con riferimento alla definizione del contenzioso pendente;

Che sono meglio definiti, in particolare, gli ambiti di applicazione di alcuni istituti, di cui si dubitava l'applicabilità anche alle controversie comunali;

Che il legislatore ha corretto le criticità normative eliminando dai commi 206 e 213, il riferimento al comma 205, ed allo stesso tempo ha introdotto il nuovo comma 221-bis, il quale dispone che "ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 206 a 221 alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204".

Che il comma 221-bis, a sua volta fa riferimento a tre diversi istituti: la conciliazione agevolata, l'accordo transattivo e la regolarizzazione degli omessi versamenti rateali.

Che l'articolo 3-bis, introdotto nel dl 198/2022 in fase di conversione in legge, reca disposizioni modificative riguardanti il processo deliberativo. In particolare, il comma 205 della legge 197/2022 è integrato con l'aggiunta di un ulteriore periodo nel quale si precisa che la delibera comunale che dispone l'applicazione della definizione delle liti pendenti, di cui all'art. 1, commi da 186 a 204, legge 197/2022, acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune, in deroga alle ordinarie norme che disciplinano l'efficacia e l'onere di pubblicazione delle delibere tributarie. La nuova disposizione deroga alle regole di pubblicazione ed efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, compresa la TARI, all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco, all'addizionale comunale all'IRPEF e all'IMU.

Che le medesime delibere, da adottare entro il 31 marzo 2023 (termine già indicato dalla legge di bilancio), dovranno essere poi trasmesse al Dipartimento delle finanze del Mef, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici. Le modalità dovranno essere presto definite dal Dipartimento, considerando che allo stato attuale nessuna sezione del portale del federalismo risulta dedicata a tale tipo di pubblicazione.

RITENUTO

di proporre l'approvazione del Regolamento che dia la possibilità di definire le controversie tributarie pendenti, tramite l'applicazione degli istituti

VISTI

la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000;

la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata;

l'O.R.EE.LL della Regione siciliana;

il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, definitivamente convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14;

VERIFICATA

la competenza dell'Organo ad adottare il presente provvedimento, ai sensi del comma 683 dell'articolo 1 della Legge 147/2013

PROPONE

1. Di approvare il Regolamento per la definizione delle controversie Tributarie pendenti;
2. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale del Comune;
3. Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale, entro il 30.04.2023;
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile ad interim del Settore 3 servizio 1

Dott. Gi





GIOVANNI
MANTONA
23.03.2023
20:48:34
GMT+00:00

Allegati	
1	Regolamento per la definizione delle controversie Tributarie pendenti

Visto - Conforme all'indirizzo politico reso

L'ASSESSORE
Aurelio Trupia

Firmato digitalmente da:
TRUPIA AURELIO
Firmato il 23/03/2023 22:09
Seriale Certificato: 83761892670245627251647282160072928378
Valido dal 27/10/2020 al 27/10/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Parere di Regolarità Tecnica	Parere di Regolarità Contabile
<p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3</p> <p>In ordine alla regolarità tecnica della proposta che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere:</p> <p>FAVOREVOLE</p> <p> GIOVANNI MANTIONE 23.03.2023 20:48:35 GMT+00:00</p>	<p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4</p> <p>In ordine alla regolarità contabile della proposta che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, nonché in ordine all'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 si esprime parere:</p> <p>FAVOREVOLE</p> <p> GIOVANNI MANTIONE 23.03.2023 20:48:35 GMT+00:00</p>

Originale firmato depositato in atti.

Copia conforme del presente atto è stato trasmesso alla Segreteria Generale, ufficio delibere (ufficio.delibere@comune.agrigento.it)



Comune di Agrigento

**Regolamento per la definizione delle controversie
Tributarie pendenti**

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. _____ del _____**

<u>CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI</u>	3
<u>Articolo 1 - Oggetto del Regolamento</u>	3
<u>CAPO II – DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI</u>	3
<u>Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata</u>	3
<u>Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda</u>	3
<u>Articolo 4 – Importi dovuti</u>	3
<u>Articolo 5 – Perfezionamento della definizione</u>	5
<u>Articolo 6 – Diniego della definizione</u>	5
<u>Articolo 7 – Sospensione del processo</u>	6
<u>Articolo 8 – Sospensioni termini processuali</u>	6
<u>CAPO III – CONCILIAZIONE AGEVOLATA E ACCORDO TRANSATTIVO RICORSI PENDENTI IN CASSAZIONE</u>	6
<u>Articolo 9 – Conciliazione agevolata</u>	6
<u>Articolo 10 – Definizione transattiva delle controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione</u>	7
<u>CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI</u>	7
<u>Articolo 11 – <i>Entrata in vigore</i></u>	7

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi 205 e 221-bis della legge 29 dicembre 2022, n. 197, disciplina la definizione agevolata delle liti pendenti, la conciliazione agevolata e la definizione transattiva innanzi la Corte di cassazione delle controversie pendenti al 1° gennaio 2023.

2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197.

CAPO II – DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2023. Per Comune impositore si intende:

- a) il Comune di Agrigento, per quanto attiene ICI, IMU, TARES, TARI, TASI
- b) il Concessionario INPA, per quanto attiene il CANONE UNICO;

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.

3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 30 giugno 2023. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune (*o concessionario*) e resa disponibile sul proprio sito internet, nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

Articolo 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del 1° gennaio 2023. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:

- il 100% del valore della controversia, nell'ipotesi di ricorso notificato al Comune impositore entro il 1° gennaio 2023, ma non ancora depositato presso la Corte di giustizia tributaria;
- il 100% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia favorevole al Comune impositore;
- il 90% del valore della controversia, nell'ipotesi di ricorso iscritto nel primo grado oppure in pendenza del giudizio di rinvio disposto della Corte di cassazione;
- il 40% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di primo grado e sia sfavorevole al Comune impositore;
- il 15% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di secondo grado e sia sfavorevole al Comune impositore;

il 5% del valore della controversia, nell'ipotesi di controversie pendenti innanzi la Corte di cassazione, per le quali il Comune impositore sia risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

2. In caso di soccombenza reciproca la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:

- il 100% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come dovuta al Comune impositore;
- il 40% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come non dovuta, nel caso in cui l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di primo grado;
- il 15% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come non dovuta, nel caso in cui l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di secondo grado.

3. Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:

- il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2023;
- il 40% del valore della controversia negli altri casi;
- in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.

4. Il valore della controversia, da assumere ai fini della definizione, è dato dall'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, comunque irrogate. In caso di liti relative all'irrogazione di sanzioni, il valore della lite è dato dall'ammontare delle sanzioni.

5. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

6. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

7. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

8. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo (*o dell'ingiunzione di pagamento o del carico relativo all'accertamento esecutivo*).

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4, entro il 30 giugno 2023.

2. Se l'importo dovuto è superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. La prima rata deve essere versata entro il 30 giugno 2023. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti con la prima rata in scadenza il 30 giugno 2023. In caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima si rendono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 2018.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 4, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

4. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

6. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

Articolo 6 – Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo, ovvero dalla controparte, nel medesimo termine.

2. Per i processi dichiarati estinti ai sensi dell'articolo 7, comma 2, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione del diniego della definizione di cui al comma 1.

Articolo 7 – Sospensione del processo

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023, ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

2. In caso di deposito, ai sensi del comma 1, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio, se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Articolo 8 – Sospensioni termini processuali

1. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 31 luglio 2023.

CAPO III – CONCILIAZIONE AGEVOLATA E ACCORDO TRANSATTIVO RICORSI PENDENTI IN CASSAZIONE

Articolo 9 – Conciliazione agevolata

1. In alternativa alla definizione agevolata di cui al Capo II, le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2023 innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte il Comune impositore, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. All'accordo conciliativo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

3. Come previsto dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il versamento delle somme dovute, ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio di cui al comma 2 e il Comune provvede alla riscossione coattiva delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18

dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

Articolo 10 – Definizione transattiva delle controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione

1. In alternativa alla definizione agevolata di cui al Capo II, nelle controversie tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2023 innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in cui è parte il Comune impositore, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte, perfezionatasi ai sensi del comma 2, di tutte le pretese azionate in giudizio.

2. La definizione transattiva di cui al comma 1 comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

3. La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti.

4. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione transattiva.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11 – *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 186 dell'O.R.F.F.I.I..

IL CONSIGLIERE ANZIANO
rag. Marco Wulfo

IL PRESIDENTE
prof. Giovanni Civiltà

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Concetta Floresta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del Responsabile del Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato

CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _____ (Reg. Pub. n. _____).

Li, _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente esecutiva.
- È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione

Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Concetta Floresta

Copia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo.

Agrigento, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO